



Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa
IL SEGRETARIO GENERALE

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0003284 - 16/02/2015 - USCITA



cds 000079301300

Al Signor
Presidente del Consiglio di Stato

Al Signor
Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato

Ai Signori
Presidenti delle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato

Al Signor
Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa
della Regione Siciliana

Ai Signori
Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali

Ai Signori
Presidenti delle Sezioni staccate
dei Tribunali Amministrativi Regionali

Ai Signori dirigenti
della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

Oggetto: Regole operative in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di giudizi in cui sia parte un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Questo Segretariato generale della Giustizia Amministrativa ritiene necessaria una riflessione in ordine ai temi:

1) della ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una parte processuale non abbiente;

2) dei giudizi in cui sia parte un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

A tal fine, con il presente atto vengono diramate anche istruzioni ai dirigenti della Giustizia Amministrativa per il corretto espletamento dei compiti ad essi attribuiti dal T.U. 30 maggio 2002 n. 115.

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (artt. 131 e ss. del T.U.)

L'ammissione comporta la prenotazione a debito ovvero l'anticipazione delle voci di spesa, tassativamente indicate dall'art. 131 del T.U., connesse all'instaurazione di un processo amministrativo.

Trattandosi di ipotesi che determina l'impegno di danaro pubblico, per essa rileva, in punto di responsabilità, quanto previsto dall'art. 172 del T.U., che testualmente prevede:

"I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa".

La responsabilità è connessa alle attribuzioni che il T.U. assegna, rispettivamente, al magistrato e ai funzionari.

Si ritiene utile riportare la definizione di 'funzionario addetto all'ufficio' dettata dall'art. 3, lett. i), del T.U.: *"la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna"*.

A) Al magistrato spettano, principalmente, due funzioni:

1) la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per l'ammissione al beneficio, sia per quel che attiene alle condizioni reddituali e alla loro permanenza, sia per quel che riguarda la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la possibilità di revoca dell'ammissione provvisoriamente disposta (artt. 127 e 136 del T.U.);

2) la liquidazione degli onorari e delle spese ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio, nel caso di anticipazione da parte dell'erario; a tanto si provvede con il decreto di cui all'art. 82 T.U., il quale detta anche i criteri di determinazione del quantum, in funzione della riduzione dell'importo rispetto alle ordinarie tariffe forensi.

A tal fine occorre:

- tenere conto, in sede di liquidazione delle spese di giudizio, delle spese anticipate e prenotate a debito, quali risultano dal foglio delle notizie;

- osservare, in sede di emanazione del decreto ex art. 82, i criteri di liquidazione dettati da tale disposizione.

Nel ribadire, in questa sede, quanto già evidenziato da una precedente circolare di questo Segretariato Generale (n. 24136 del 26 ottobre 2011) in ordine alla necessità della stretta osservanza di quanto disposto dall'art. 82, si ricorda che:

a) l'importo da liquidare al difensore a titolo di onorario, in ragione dell'attività professionale svolta, deve essere contenuto fra i valori minimi e medi delle tariffe professionali vigenti, con la precisazione che i valori medi costituiscono gli importi massimi di riferimento;

b) gli importi, così determinati, devono essere successivamente decurtati del 50% (art. 130 del T.U.).

Inoltre, le spese generali forfetarie (regolate attualmente dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55), ove non espressamente individuate nel decreto, sono da ritenersi comprese nell'importo complessivo liquidato con il decreto stesso.

Da ultimo, si ricorda che l'art. 133 del T.U. prevede:

“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”.

B) Al funzionario sono assegnati compiti correlati a quelli del magistrato e volti a garantire la corretta gestione del denaro pubblico. In particolare, compiti: a) preparatori e di supporto all'attività di quest'ultimo; b) di esecuzione dei provvedimenti liquidatori; c) di recupero delle spese prenotate e anticipate.

1) Tra i compiti preparatori e di supporto, vi è quello di fornire al magistrato tutte le informazioni necessarie per deliberare sia ex art. 133, sia ex art. 82.

Per ottenere tale risultato è opportuno, innanzi tutto, che venga evidenziata sul fascicolo di causa l'intervenuta ammissione al beneficio in parola.

In secondo luogo, è necessario osservare quanto prescritto dagli artt. 160 e 161 del T.U., i quali impongono la compilazione e il costante aggiornamento del registro delle spese pagate dall'erario, del registro delle spese prenotate a debito e del registro dei crediti da recuperare. In via correlata, il successivo art. 280 reca l'obbligo di riportare i dati dei suddetti registri nel foglio delle notizie, che deve essere inserito nel fascicolo processuale, del quale il Collegio giudicante deve tenere conto in sede di liquidazione delle spese di giudizio.

2) In sede di esecuzione, il funzionario è tenuto ad effettuare una preliminare verifica formale dei provvedimenti liquidatori, con particolare riguardo alla determinazione dell'onorario da corrispondere, al fine di rilevarne la conformità ai criteri innanzi riportati, dettati dall'art. 82. Ovviamente, resta sempre ferma per il Giudice la possibilità di liquidazione in misura equitativa.

Laddove riscontri il mancato rispetto dei predetti criteri, il funzionario provvede alla trasmissione del decreto di liquidazione, con la relativa documentazione, al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa anche per consentire, se del caso, di proporre l'opposizione di cui all'art. 84, in quanto obbligato ad effettuare un pagamento (dell'onorario e delle spese) suscettibile di restare a carico del bilancio della Giustizia amministrativa (in tal senso, Corte di Cassazione, SS.UU., 29 maggio 2012, n. 8516).

In ordine alla liquidazione degli onorari e spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sulla base della casistica giurisprudenziale, sussiste l'obbligo di anticipare onorari e spese:

- nel caso di condanna al pagamento delle spese processuali dell'ammesso al patrocinio a carico dello Stato;
- nel caso di compensazione delle spese processuali fra le parti;
- nel caso di condanna della parte diversa da quella ammessa al patrocinio al pagamento delle spese processuali, qualora tale condanna sia stata disposta “a favore dello Stato” (ex art. 133 del T.U.).

Di converso, la sentenza che dispone la condanna al pagamento delle spese processuali (comprensive, quindi, degli onorari e delle spese dovuti al difensore) della parte diversa da quella ammessa al patrocinio va azionata dalla parte vincitrice direttamente nei

confronti della parte soccombente, dovendo pertanto escludersi qualsivoglia obbligo di ulteriore anticipazione da parte dello Stato rispetto alle spese eventualmente già anticipate, così evitando la duplicazione dei titoli azionabili (“provvedimento” e decreto liquidatorio, quest’ultimo non necessario).

Va da sé che le altre spese, già anticipate dallo Stato all’atto dell’emanazione del “provvedimento”, possono e devono essere recuperate, anche in assenza nel dispositivo del “provvedimento” della formula di cui all’art. 133.

3) Da ultimo, il funzionario è chiamato a recuperare, in presenza dei presupposti richiesti dalle disposizioni di legge, le spese prenotate e quelle anticipate dall’erario.

Tale attività è disciplinata, oltre che dall’art. 133, anche dall’art. 134, che regola proprio il caso in cui non sia stato possibile recuperare in forza della sentenza. In detta ipotesi, lo Stato ha un potere di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio, a condizione, però, che la vittoria della causa o la composizione della lite consenta a quest’ultima di restituire quanto erogato in suo favore.

Il secondo comma dell’art. 134 definisce la “capienza”, collegandola al conseguimento di almeno il sestuplo delle spese (salvo casi particolari, espressamente disciplinati); tale misura non si applica per il caso delle spese anticipate dall’erario, per le quali la rivalsa può essere effettuata fino alla concorrenza della somma o valore conseguito dall’ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Al recupero si provvede a mezzo di invito al pagamento ex art. 212 del T.U., nel quale dovranno essere indicate le modalità di versamento del dovuto, secondo quanto riportato nell’allegato 1.

Nel caso di inadempimento, si fa luogo alla riscossione mediante ruolo.

GIUDIZI IN CUI SIA PARTE UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (art. 158 del T.U.)

Va rilevato, anzitutto, che l’art. 158 del T.U., oltre alle voci prenotate a debito, espressamente indicate dal comma 1, al comma 2 ne indica altre, invero residuali, per le quali prevede l’anticipazione da parte dell’erario.

Il comma 3 definisce il presupposto e la modalità dell’azione di recupero. Competente ad effettuarlo è l’amministrazione parte del giudizio e la condizione legittimante è che si sia in presenza di una condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in favore della prima.

Tale caso è stato oggetto di una recente circolare di questo Segretariato (n. 11652 del 26 maggio 2014), il cui contenuto è qui ripreso ed ampliato, e quindi da considerarsi assorbito.

In proposito, deve preliminarmente ribadirsi la necessità, anche in questo caso, della corretta ed aggiornata redazione del foglio delle notizie.


In presenza dei presupposti di cui all’art. 158, la segreteria del Giudice che ha emesso il provvedimento che legittima il recupero comunica – utilizzando il modello di cui all’allegato 2 - direttamente all’amministrazione parte in giudizio (individuando, sulla base delle risultanze processuali, l’ufficio o dipartimento competente):

- l’entità delle somme prenotate a debito o anticipate per ciascun ricorso;
- i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza della parte nei confronti della quale va azionato il recupero delle spese di giustizia, allegando, in copia conforme, il foglio delle notizie presente nel fascicolo processuale;

- le modalità di versamento delle somme recuperate.

Acquisita dalle amministrazioni interessate la documentazione attestante l'avvenuto versamento, gli uffici della Giustizia Amministrativa provvederanno all'invio della stessa all'Ufficio Centrale di Bilancio e di Ragioneria.

Con riserva di ulteriori riflessioni nel caso di eventuali evoluzioni giurisprudenziali, i dirigenti della Giustizia Amministrativa vorranno attenersi alle suddette disposizioni per le procedure di recupero da intraprendere, verificando al contempo la coerenza di quelle in corso con le indicazioni della presente circolare.

Oberdan Forlenza


All. 1

Le somme da recuperare devono essere versate sul conto corrente postale n. 37142015 - codice IBAN IT 97 L 07601 032000 00037142015 intestato a: Tesoreria Centrale dello Stato – Entrate del Consiglio di Stato e TAR.

Nella causale di versamento dovranno essere indicati gli estremi identificativi della sentenza per cui si è proceduto al recupero e il codice fiscale del versante.

Nel caso in cui la parte soccombente sia un'amministrazione centrale dello Stato, il versamento può essere disposto anche con bonifico bancario sul conto corrente n. 00022331 acceso presso la Banca d'Italia - codice IBAN: IT26K0100003245350200022331.

Anche in questo caso nella causale di versamento dovranno essere indicati gli estremi identificativi della sentenza per cui si è proceduto al recupero e il codice fiscale del versante.



(Intestazione dell'ufficio giudiziario)

Prot. n.

All'Amministrazione

Oggetto: Ricorso R.G. n. . Comunicazione esito di giudizio e somme prenotate a debito e/o anticipate dall'erario (art. 158 T.U. spese di giustizia). Sentenza n., depositata il.....

Si comunica che:

1. in riferimento al ricorso in oggetto indicato é stata pronunciata la decisione allegata, con condanna alle spese della parte
2. Le somme prenotate a debito per il ricorso in oggetto ammontano ad euro.....
3. Le somme anticipate dall'erario per il ricorso in oggetto ammontano ad euro

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 158, comma 3, del T.U. spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, codesta Amministrazione è tenuta a provvedere al recupero delle spese prenotate a debito e/o anticipate dall'erario.

Si trasmettono in allegato copia conforme del foglio notizie del fascicolo processuale, nonchè i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza della parte nei confronti della quale azionare il recupero delle spese di giustizia.

Le somme recuperate devono essere versate:

- sul conto corrente postale n. 37142015 - codice IBAN IT 97 L 07601 032000 00037142015 intestato a: Tesoreria Centrale dello Stato – Entrate del Consiglio di Stato e TAR, indicando nella causale di versamento gli estremi identificativi della sentenza per cui si è proceduto al recupero e il codice fiscale del versante;

ovvero

- sul conto corrente n. 00022331 acceso presso la Banca d'Italia - codice IBAN IT26K0100003245350200022331.

Anche in questo caso è necessaria l'indicazione della causale di versamento e l'indicazione del codice dell'Amministrazione versante.

Si resta in attesa di un cortese riscontro al seguente indirizzo pec (*indicare quella amministrativa*).

Funzionario responsabile è il.....(*del quale vanno indicati il numero di telefono e l'indirizzo mail*).

Il Dirigente



SEZIONE II

INDICAZIONI PER L'AVVOCATO

La liquidazione della parcella dell'avvocato

La procedura per la liquidazione della parcella si articola nelle seguenti fasi:

- Dopo la pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio, l'avvocato provvede al deposito dell'istanza di liquidazione e della relativa nota spese presso l'Ufficio accettazione ricorsi e protocollo atti; queste vengono trasmesse alla Sezione competente;
- Il Presidente di Sezione, o un magistrato delegato, predispone il decreto di liquidazione;
- Il decreto, dopo la pubblicazione e la comunicazione alle parti, è trasmesso (insieme all'istanza di liquidazione e alla nota spese) all'Ufficio bilancio del T.A.R.
- Segue il deposito della fattura, da parte dell'avvocato, presso l'Ufficio bilancio (anche via mail).
- Verificata la regolarità della fattura depositata, detto ufficio predispone (**entro 10 giorni**) la richiesta di assegnazione fondi al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Ufficio gestione bilancio e trattamento economico;
- Esaurita la preventiva istruttoria, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa assegna i fondi e predispone il decreto e l'ordinativo di pagamento a favore dell'Avvocato (**entro 70 giorni**), nonché del versamento delle ritenute d'acconto a favore del Tesoro.
- espletato il controllo di competenza (**entro 20 giorni**) da parte del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. - Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, la Banca d'Italia provvede ad effettuare il bonifico bancario a favore dell'Avvocato (**entro 30 giorni**) .